

— Inammissibile la costituzione di parte civile nel procedimento a carico dell'ente

Nota a Trib. Teramo in composizione monocratica
– sezione penale, ord. del 26 febbraio 2020

Exclusion of the plaintiff from criminal trials against legal entities

Commentary to Teramo Court's order, issued by its criminal division sitting as a sole judge (with a sole judge presiding), on 26 February

di Nazario Fabrizio Giuliani

Abstract. Dottrina e giurisprudenza sono da sempre divise sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente, ex D.L.vo 231/01. Il primo orientamento, quello che propende per l'ammissibilità, ritiene tale preclusione processuale ingiustificata e lesiva dei diritti della persona offesa; l'orientamento "negazionista", oggi maggioritario – avallato dalla Corte di Cassazione nonché delle pronunce del Giudice delle leggi e della Corte di Giustizia – ritiene che non vi sia alcuna lesione dei diritti della persona offesa, in quanto la stessa può legittimamente costituirsi parte civile nei confronti della persona fisica, soggetto che ha materialmente posto in essere la fattispecie criminosa, e richiedere, a quest'ultima, il risarcimento dei danni subiti. Inoltre, quest'ultimo orientamento radica le proprie ragioni sul dato formalistico dell'assenza nel corpo della normativa in esame di alcun riferimento alla figura della parte civile, quale parte eventuale nel processo a carico dell'Ente. Detta mancanza, dunque, in assenza di elementi di segno contrario, non può che essere interpretata come una cosciente e volontaria scelta del Legislatore, che ha valutato ultronea la costituzione di parte civile anche nei confronti dell'ente.

Abstract. *Case-law and legal writings regarding the right of the plaintiff to sue as a civil party into criminal trials against legal entities (under Legislative Decree no. 231/01) differ. On the one side, some of the doctrines and some of the judiciary authorities came to believe that excluding the plaintiff would result into an unjustified limitation of one's right to seek judicial protection. On the other side, the majority opinion – aligning with the interpretation of the Supreme Court of Cassation, the Constitutional Court and the Court of Justice – does not recognize the plaintiff's right to bring a civil action in the criminal proceedings against a legal entity. . In fact, both the right to sue the individual who committed the crime and the right to seek compensation for damages would provide the offended party with sufficient legal protection. These conclusions also stem from the absence of any explicit legal reference to a potential intervention of the offended party in the trial. According to a literal reading of the law, the legislator seems to have intentionally excluded the plaintiff from criminal trials against legal entities as deemed unnecessary.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Tesi che propende per l'ammissibilità. – 3. Tesi "negazionista" sposata dalla giurisprudenza di legittimità e dall'ordinanza in commento. – 4. Considerazioni conclusive.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Thesis in favour of the plaintiff's admission to the trial. – 3. Thesis contesting the admission of the plaintiff to the trial, endorsed by the jurisprudence and the order considered in this note. – 4. Conclusions.

1. Premessa.

Il travagliato percorso applicativo della disciplina dettata dal D.L.vo. n. 231/2001 non pare "decollare" a distanza di quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore.

Il nostro ordinamento non ha ancora del tutto "digerito" l'innovazione della responsabilità "amministrativa" delle società; l'applicazione concreta, infatti, fa registrare problemi allo stato irrisolti, come quello in discussione in questa sede.

Di contro, il Legislatore, certo del buon funzionamento dell'imputazione ai danni dell'ente, periodicamente aggiorna ed amplia il catalogo di reati presupposto per i quali è contestabile non solo la responsabilità della persona fisica ma anche di quella giuridica. A titolo esemplificativo, si noti l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dell'art. 25 *quinquiesdecies*, afferente ai reati tributari.

Tra le questioni più discusse in dottrina e giurisprudenza emerge quella relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile dei confronti dell'ente incolpato.

L'annoso contrasto è sorto in quanto nel corpo della normativa in esame non è presente alcun riferimento alla figura della parte civile, quale parte eventuale nel processo a carico dell'Ente.

Stante il mentovato vuoto normativo, sono emersi in giurisprudenza e dottrina due orientamenti contrapposti: il primo, che propende per l'ammissibilità della costituzione ex art. 74 c.p.p. nei confronti della società, attualmente minoritario in giurisprudenza; il secondo, c.d. "negazionista", che invece ritiene inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato, è avallato dalla Suprema

Corte di Cassazione e posto a fondamento dell'ordinanza in commento, emessa dal Tribunale di Teramo in data 26 febbraio 2020¹.

2. Tesi che propende per l'ammissibilità.

Come accennato in premessa, sull'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente si sono formati due orientamenti: uno che propende per l'ammissibilità e l'altro che la nega.

Il primo, quello c.d. «estensivo», struttura il proprio ragionamento su diverse argomentazioni, la prima delle quali si fonda sulla *vexata quaestio* della natura giuridica della responsabilità dell'ente.

Nello specifico, qualificandola prevalentemente penalistica o al più un *tertium genus*², ammette che l'esercizio dell'azione civile nel processo contro la società discenderebbe naturalmente dall'applicazione estensiva del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.³, giustificata dall'esegesi dell'art. 34 del D.L.vo. n. 231/01, il quale sancisce: «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale [...]».

Dunque, avendo il Legislatore operato un richiamo diretto alle norme del codice di rito, si conclude per la positiva applicazione dell'art. 74 e ss. c.p.p., e indirettamente dell'art. 185 c.p., anche nel processo a carico dell'Ente.

In adesione a tale orientamento di recente si è espresso il Tribunale di Trani⁴, il quale, facendo forza (non solo) su tale argomentazione, ha ammesso la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato nel caso del disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato, specificando che: «il Legislatore non è rimasto silente, ma ha

¹ Si segnala che l'ordinanza in parola è stata autorevolmente commentata da P. Fimiani, *Ente come parte civile o responsabile civile: ammissibilità e limiti*, in *Giurisprudenza penale web*, 3, 2020.

² Sul punto vedi Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 caso "Thyssenkrupp". In dottrina, per un corretto inquadramento della vicenda, vedi N. Mazzacuva, E. Amati, *Diritto penale dell'economia, problemi e casi*, Cedam, 2010, p. 103; A. Valsecchi, *Sulla costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01. Perché risulta più convincente l'orientamento contrario all'applicazione dell'istituto nel "sistema 231"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 ottobre 2010, pp. 2 e ss.; C.E. Paliero, C. Piergallini, *La colpa di organizzazione»* in *Rivista 231*, 2006, pp. 167 ss.; C. Piergallini, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione della struttura del 'modello organizzativo' ex d. lgs. n. 231/2001)*, in *Cass. pen.*, 2013, pp. 376 ss. (Parte I) e pp. 845 ss. (Parte II); *Id.*, *Note dogmatiche e comparatistiche*, in M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, pp. 1883 ss.; G. De Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008; G. Forti, *Uno sguardo ai 'piani nobili' del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, pp. 1249 ss.; C.E. Paliero, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, pp. 175 ss.

³ C. Santoriello, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?*, in *Archivio Penale* n. 3, 2013, p. 2.

⁴ Cfr. Trib. Trani, sez. unica penale, ord. 7 maggio 2019, Pres. Pavese; Trib. Taranto, Corte di Assise, ordinanza del 4 ottobre 2016, emessa nel caso Ilva. Il Tribunale ha ammesso le richieste di costituzione di parte civile presentate nei confronti delle predette persone giuridiche, commento di M. Riccardi, *"Sussulti" giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate: il caso Ilva riscopre un leitmotiv del processo 231*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 4, 2017.

espressamente individuato un sistema di rinvio recettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del citato D.L.vo n. 231 del 2001, di talché deve escludersi che debba farsi ricorso all'analogia [...]».

A sostegno di tale assunto, il Giudice ha offerto un'ulteriore argomentazione, intimamente correlata a quella appena citata e tesa a giustificare il rinvio *tout court* delle norme processuali, ivi comprese quelle che regolano la costituzione di parte civile, basata sulla valorizzazione del brocardo «*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*»: il Tribunale ha infatti evidenziato la tecnica del rinvio operata dal Legislatore in altri settori del nostro ordinamento, come ad esempio nella speciale disciplina del processo penale minorile, nell'ambito del quale, «a fronte di un rinvio generale alle norme del codice di procedura penale, il legislatore ha espressamente escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile, circostanza che conferma che quando il Legislatore ha voluto escludere tale parte privata, lo ha espressamente previsto».

Sempre all'interno del complesso ragionamento proposto da questo orientamento, si registra un'ulteriore argomentazione avente ad oggetto la qualificazione del danno arrecato alle persone offese dall'attività illegittima posta in essere dalla società. Nello specifico, così come chiarito da parte della giurisprudenza di merito⁵, a prescindere dalla natura giuridica della responsabilità degli enti, con l'entrata in vigore del D.Lvo. n. 231/01 si è creata una nuova fattispecie di illecito, risarcibile come tutte le altre, ex art. 2043 c.c. Ciò posto, «il danneggiato deve ritenersi legittimato ad ottenere dall'ente il risarcimento dei danni scaturiti dalla realizzazione degli illeciti amministrativi ad esso ricollegabili. Dunque, alla responsabilità indiretta dell'ente, che trae la propria fonte dall'art. 2049 c.c., si è aggiunta, pertanto, una responsabilità diretta dell'ente stesso ex art. 2043 c.c.».

Ebbene, facendo buon governo delle argomentazioni sostenute da questo primo orientamento, così come ribadito di recente dalla giurisprudenza di merito⁶, deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente e affermarsi, conclusivamente, che quest'ultimo per il fatto addebitatogli sarà obbligato a liquidare il

⁵ Trib. Torino, GUP, 26 gennaio 2006, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 gennaio 2006. In quella occasione, il Giudice ha precisato che: «a prescindere dalla natura (amministrativa, penale o *tertium genus*) degli illeciti qualificati dalla legge come "amministrativi dipendenti da reato", non può essere superato il dato incontrovertibile dell'introduzione mediante D.lgs. 231/01 di una nuova ipotesi di illecito. Posto che l'art. 2043 c.c. prevede che "qualunque fatto illecito" che cagiona ad altri un danno obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ne consegue che, a seguito del D.lgs. 231/01, il danneggiato deve ritenersi legittimato ad ottenere dall'ente il risarcimento dei danni scaturiti dalla realizzazione degli illeciti amministrativi ad esse ricollegabili. Dunque, alla responsabilità indiretta dell'ente, che trae la propria fonte dall'art. 2049 c.c., si è aggiunta, pertanto, una responsabilità diretta dell'ente stesso ex art. 2043 c.c.».

⁶ Il Tribunale di Trani ha specificato che: «l'art. 24 Cost. riconosce, in capo a ciascun consociato, infatti, la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, perseguendo la particolare finalità di rendere effettive le stesse enunciazioni costituzionali dei diritti e fornendo a ciascun individuo il potere di farli valere – qualora vengano lesi – innanzi all'autorità giudiziaria, per cui se il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale di cui fruisce, ha consentito l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, l'azione civile non può essere sacrificata in vista di altre esigenze come quella della speditezza del processo».

danno arrecato alla persona offesa a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p., applicabile per il rinvio operato dall'art. 34 del D.L.vo citato⁷.

3. La tesi "negazionista" sposata dalla giurisprudenza di legittimità e dall'ordinanza in commento.

L'orientamento maggioritario sia in dottrina che in giurisprudenza nega categoricamente l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato.

La prima argomentazione a sostegno di tale tesi, posta altresì a fondamento dell'ordinanza in commento, è perfettamente speculare rispetto a quella avversaria; segnatamente, il silenzio serbato dal Legislatore circa ogni riferimento alla parte civile all'interno del D.L.vo n. 231/01 sarebbe emblematico di una scelta consapevole tesa ad escludere la costituzione ex art. 74 c.p.p. nei confronti della persona giuridica incolpata.

A riprova della bontà di questa argomentazione si noti che la normativa di riferimento, nel dettare specifiche disposizioni di legge analoghe a quelle che nel codice di rito menzionano la parte civile, o comunque ad essa fanno riferimento, non contiene alcun riferimento a quest'ultimo soggetto processuale⁸.

Sul punto, occorre precisare che la Suprema Corte di cassazione, nelle due pronunce in cui si è occupata della problematicità in discussione⁹, ha fatto rilevare che: «la sistematica omissione, nel D.L.vo. n. 231 del 2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del Legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica».

Il Tribunale di Teramo, nell'ordinanza in commento, amplia il discorso argomentativo assumendo che, «accanto alla materiale "assenza" di riferimenti riguardanti la parte civile, il D.L.vo. n. 231 del 2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo».

Nello specifico, dall'analisi dell'art. 27, che regola la responsabilità patrimoniale dell'ente, si apprende che il Legislatore ha voluto limitarla esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria; infatti, non citando le obbligazioni civili ha indirettamente negando la possibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi in giudizio¹⁰.

Alla medesima conclusione si perviene analizzando l'art. 54 del decreto in commento, il quale nel prevedere la possibilità di applicare il sequestro conservativo a carico della persona giuridica ne limita l'esecuzione al fine di assicurare il «pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta

⁷ M. Riccardi, "Sussulti" giurisprudenziali, cit., p. 5 e ss. C. Santoriello, *La costituzione di parte civile*, cit. p. 4; Trib. Milano, GUP, 24 gennaio 2008, consultabile su www.penale.it e www.rivista231.it.

⁸ Trib. Milano, GUP, 25 gennaio 2005, consultabile su www.penale.it.

⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010 n. 2251; conf. Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3786.

¹⁰ Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3786.

all'erario dello Stato». Dunque, il Legislatore si discosta ancora una volta dal codice di rito che all'art. 316, comma II, consente alla parte civile di richiedere, al pari del P.M. nel caso sopra descritto, il sequestro conservativo qualora vi sia «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato»¹¹.

Inoltre, latita qualsivoglia riferimento alla parte civile anche nella disciplina della fase decisoria di cui al D.L.vo n. 231/01; invero, l'art. 69 si limita a precisare che se «l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il Giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali», omettendo qualsivoglia riferimento alle statuizioni sulla responsabilità civile analoghe a quelle previste dagli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p.¹².

Oltre al dato testuale, che come visto tende a dimostrare una volontà cosciente del Legislatore di escludere la parte civile nel processo a carico dell'ente, sussiste un'ulteriore argomentazione a sostegno delle tesi «negazionista», basata sull'assenza di danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti dal reato e riconducibili in via autonoma all'illecito attribuito alla persona giuridica. Così opinando, si ammette, come condiviso dal Tribunale di Teramo, esclusivamente la possibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile nei confronti del soggetto che ha cagionato realmente il danno, ovvero la persona fisica¹³.

Tale argomentazione è corroborata ancora una volta dall'esegesi attenta delle norme del decreto di riferimento; invero, gli artt. 12 e 17 concedono benefici premiali all'ente che risarcisce «integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato». La lettura delle norme appena richiamate evidenzia che l'unico danno che l'ente è chiamato a risarcire, al fine di ottenere benefici, è quello derivante dal reato posto in essere dalla persona fisica; alcun riferimento è stato effettuato all'ipotetico danno derivante direttamente dall'illecito amministrativo¹⁴: così argomentando, si nega

¹¹ P. Fimiani, *Ente come parte civile*, cit., p. 4; Trib. di Torino, GUP, 2 ottobre 2008, in *Dir. pen. proc.* 7, 2009, p. 851. Il Giudice, sul punto, ha precisato che: «una consistenza argomentativa decisamente più assorbente – anche secondo chi scrive – deve attribuirsi all'articolo 54 che, normando i presupposti della cautela del sequestro conservativo, attribuisce il relativo potere di richiesta al solo pubblico ministero, in riferimento, quindi, al caso in cui la necessità del vincolo si giustifica per prevenire un'eventuale carenza (originaria o sopravvenuta) delle garanzie per le somme dovute a vario titolo all'erario statale: corrispondentemente, cioè, all'ipotesi dell'articolo 316 comma 1 c.p.p.».

¹² M. Ricciardi, *"Sussulti" giurisprudenziali*, cit., p. 10. L'autore ha precisato, inoltre, che è stato omissivo una «qualsivoglia disposizione concernente l'impugnazione della sentenza per gli interessi civili rapportabile agli articoli 574 e 576 c.p.p.».

¹³ A Valsecchi, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., p.10. «È chiaro, infatti, che tale danno non potrà coincidere col danno cagionato dal reato commesso dalla persona fisica – di cui l'ente può tutt'al più essere chiamato a rispondere in quanto responsabile civile ex art. 2049 c.c. –; ed è, anzi, la stessa dottrina favorevole all'ammissibilità della costituzione di parte civile a "mettere in guardia dal rischio di una duplicazione del risarcimento in caso di coincidenza del danno del reato col danno dell'illecito dell'ente».

¹⁴ C. Santoriello, *La costituzione di parte civile*, cit. p. 5. L'autore ha specificato opportunamente l'assenza di titolo risarcitorio diretto nei confronti dell'ente, affermando che: «quanto all'aspetto strutturale della responsabilità dell'ente, si rileva – in ciò confutando la tesi "ammissibilità" – che il fatto addebitato all'ente sarebbe ontologicamente diverso da quello contestato all'apicale o al sottoposto, ossia un illecito che, pur trovando origine nel reato della persona fisica, da esso si differenzerebbe, secondo un rapporto che – usando concetti di "parte generale" – potrebbe definirsi di specialità per aggiunta: il reato-presupposto è elemento necessario, ma non sufficiente per costituire il titolo da cui dipende la responsabilità della persona giuridica, sicché dall'impossibilità di identificare illecito individuale e illecito collettivo (o organizzativo) consegue analoga impossibilità di parificarne le rispettive conseguenze risarcitorie».

qualsivoglia responsabilità diretta dell'ente ex art. 2043 c.c.¹⁵, conseguenziale alla condotta contestatagli.

Il Tribunale di Teramo, nell'ordinanza in commento, in completa adesione alle pronunce della Suprema Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile le costituzioni di parte civile nei confronti degli enti, ha fatto leva, altresì, sul fatto che nella particolare fattispecie in esame non possono trovare applicazione analogica gli art. 185 c.p. e 74 c.p., attraverso la clausola generale di cui all'art. 34 D.L. vo. 231/2001, in quanto queste due norme fanno esplicito riferimento al reato in senso tecnico, mentre l'ente può essere chiamato a rispondere esclusivamente per illecito amministrativo.

Più nello specifico, «il tentativo di applicare direttamente nel D.L.vo. 231/2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l'ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio».

Ed infatti, il reato contestato alla persona fisica è solo uno degli elementi che formano – in uno con la qualifica soggettiva dell'agente, con l'effettivo interesse o vantaggio conseguito dall'ente e con la colpa di organizzazione –, l'illecito amministrativo contestato ex D.L.vo 231/01.

Dunque, non si può parlare di una sovrapposizione della condotta contestata all'ente con quella addebitata alla persona fisica, in quanto il reato imputato a quest'ultima è solo un presupposto per la responsabilità dell'ente, che necessita, come già visto, oltre che del reato presupposto degli altri elementi sopra citati.

In conclusione, utilizzando le parole che il Tribunale di Teramo mutua dalla Suprema Corte di Cassazione si può affermare conclusivamente che: «se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico»¹⁶.

La normativa in commento, così come interpretata dalla Corte di legittimità, è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia prima e della Corte Costituzionale poi.

¹⁵ M. Ricciardi, "Sussulti" giurisprudenziali, cit., p. 11.

¹⁶ Cass. Pen. Sez. IV, del 17 ottobre 2014, n. 3786; sul punto vedi P. Fimiani, *Ente come parte civile*, cit., p.4. L'autore, basandosi anche sul *dictum* della Cassazione, ha specificato che: «eccezionalità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, in quanto deroga al principio della completa autonomia e separazione dei due giudizi, di talché, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di qualunque base normativa al riguardo, sarebbe escluso, per non violare il divieto di analogia *in malam partem* proprio del diritto penale, l'ingresso della parte civile nel processo ex d.lgs. 231/2001». Sul punto si veda anche l'impostazione seguita da D. Binachi, *Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate. Inquietudini costituzionali e alternative ermeneutiche*, in *diritto penale contemporaneo*, 22 ottobre 2013, pp. 10 e ss.; l'autore sostiene che: «l'inquadramento giuridico più consono sembra essere quello della "fattispecie plurisoggettiva necessaria": la persona giuridica e la persona fisica concorrono alla realizzazione di un medesimo "evento-reato", secondo lo schema dell'accessorietà limitata: l'ente è il partecipe al (o, a seconda dei casi, l'autore mediato del) fatto penalmente tipico e antigiuridico (non necessariamente colpevole e punibile) concretato dall'autore individuale».

La «*querelle* tra le Corti» ha preso le mosse dall'ordinanza del 9 febbraio 2011 del Tribunale di Firenze che ha suscitato l'intervento della Corte di Giustizia sollevando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: «se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.L.vo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere «espressamente» la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale» e, in particolare, se sia conforme agli articoli 2, 3, 8 e 9 della decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato¹⁷.

La Corte di Giustizia UE, sez. II, sent. 12 luglio 2012, C-79/11¹⁸, riscontrando la tenuta comunitaria della normativa interna, si è limitata ad affermare che: «non è in discussione che il diritto italiano consente alle vittime di cui al procedimento principale di far valere le loro pretese risarcitorie nei confronti delle persone fisiche, autrici dei reati cui rinvia il decreto legislativo n. 231/2001, rispetto ai danni cagionati direttamente con siffatti reati costituendosi, a tal fine, parti civili nell'ambito del processo penale. Una situazione del genere si concilia con lo scopo perseguito dall'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, consistente nel garantire alla vittima il diritto di ottenere una decisione relativa al risarcimento, da parte dell'autore del reato, nell'ambito del procedimento penale ed entro un ragionevole lasso di tempo».

Sul punto, occorre precisare che la Corte di Giustizia non entra nel merito dell'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, non essendo ovviamente nei suoi poteri, ma si limita a dichiarare la compatibilità della normativa interna, così come interpretata restrittivamente dalla Corte di legittimità, con quella eurounitaria.

In epoca successiva all'intervento dalla Corte di Giustizia si è pronunciata la Corte Costituzionale, sollecitata dal medesimo Tribunale di Firenze che, non convinto delle conclusioni giuridiche prospettate dalla Corte di Giustizia, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. e «delle disposizioni integrali» del D.L.vo 231/01, nella parte in cui «non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti»¹⁹.

Il Giudice rimettente, sul presupposto che ente e persona fisica autrice del reato siano compiutati nello stesso processo, ha rilevato l'impossibilità di citare l'ente come responsabile civile giusto il disposto dell'art. 83, I comma, c.p.p. che tanto consente nei

¹⁷ Trib. Firenze, GUP, ord. 9 febbraio 2011, in *Archivio penale*, n. 2, 2011, con commento di L. Della Ragione, *Questione pregiudiziale europea sulla parte civile nel processo a carico dell'ente collettivo*.

¹⁸ Corte Giust. UE, sez. II, sent. N.C-79/11, 12 luglio 2012, Giovanardi, in *Diritto penale contemporaneo* con nota di A. Valsecchi, F. Viganò, *Secondo la corte di giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'unione*, 6 settembre 2012.

¹⁹ M. Riccardi, *"Sussulti" giurisprudenziali*, cit., p. 16; Trib. Firenze, GUP, ord. 17 dicembre 2012.

confronti del coimputato nel solo caso in cui questo venga prosciolto o sia destinatario di una sentenza di non luogo a procedere.

La Corte Costituzionale²⁰ oltre a dichiarare inammissibile la questione, ha affermato, allineandosi con la giurisprudenza di legittimità, che: «se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile»²¹.

4. Considerazioni conclusive.

Conclusa questa breve dissertazione sui contrapposti orientamenti di dottrina e giurisprudenza e sulle rispettive argomentazioni, si ritiene che l'orientamento oggi maggioritario, avallato dal Tribunale di Teramo, dalla Corte di Cassazione nonché delle pronunce del Giudice delle leggi e della Corte di Giustizia, sia quello preferibile in quanto ragionevole e più aderente al dato normativo.

A tal riguardo occorre rimarcare che nel corpo della normativa in esame non è presente alcun riferimento alla figura della parte civile, quale parte eventuale nel processo a carico dell'Ente e detta mancanza, in assenza di elementi di segno contrario, non può che essere interpretata come una cosciente e volontaria scelta del Legislatore, che ha valutato ultronea la costituzione di parte civile anche nei confronti dell'ente, restando, invece, ovviamente inalterata la possibilità di esercitarla nei confronti della persona fisica, soggetto che ha materialmente posto in essere la fattispecie criminosa.

Quest'ultima è invece solo uno dei presupposti per il sorgere dell'illecito amministrativo dell'ente, che si caratterizza altresì in considerazione della qualifica soggettiva dell'agente, dell'effettivo interesse o vantaggio conseguito dall'ente e della colpa di organizzazione di quest'ultimo.

Tale evidenza non consente tuttavia di affermare, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione e dal Tribunale di Teramo, che la preclusione alla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente risieda nel dato che l'art. 185 c.p. si riferisce ai danni derivanti da reato (*in senso tecnico*) e non dall'illecito amministrativo.

²⁰ Corte Cost., n. 218 del 18 luglio 2014.

²¹ M. Ceresa-Gastaldo, *La pretesa emarginazione del danneggiato nel processo penale alle società*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 4, 2014, p. 5. L'autore ha precisato che: «la limpida ricostruzione offerta dal Giudice delle leggi non lascia più spazio ad incertezze: benché il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente non giustifichi di per sé un'autonoma pretesa civilistica in sede penale per l'illecito amministrativo (né un'azione diretta nei confronti dell'ente, quale concorrente nel reato), ciò nondimeno resta fermo il vincolo di solidarietà che obbliga la società a rispondere oggettivamente per il fatto illecito di chi ha agito nel suo ambito in forza di un rapporto qualificato». D. Bianchi, *Ancora sulla problematica (in)ammissibilità*, cit., pp. 2 e ss.

Occorre infatti chiarire, con argomentazione antitetica a tale indirizzo interpretativo, che l'unico danno di cui la vittima può dolersi è quello cagionato dal reato; ed invero, seppure la responsabilità ex D.L.vo n. 231 rileva ai fini risarcitori, il danno che deriva dall'illecito amministrativo non è diverso né ulteriore rispetto quello eziologicamente legato al reato. I danni riferibili a quest'ultimo costituiscono le uniche conseguenze immediate e dirette suscettibili di sorreggere una pretesa risarcitoria.

Ne consegue che nessun danno può darsi in assenza del reato né alcun danno può darsi oltre quello.

Pertanto, il fatto che l'art. 185 c.p. si riferisca al reato solo in senso tecnico non risolve in radice la problematica, in quanto il danno lamentato dalla persona offesa nei confronti dell'ente deriva pur sempre direttamente dal reato, che costituisce elemento imprescindibile della responsabilità ex D.L.vo 231/01.

Tale precisazione non apre tuttavia la breccia all'opposta tesi, che di contro ammette la costituzione di parte civile nei confronti della società qualificando la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 2043 c.c. e affermando che siccome la competenza del giudice penale è stata estesa all'illecito dell'ente non vi sarebbero ragioni per introdurre una diversa disciplina in materia, soprattutto considerando che l'ente risponde per fatto proprio e in misura del tutto autonoma rispetto alla condotta della persona fisica²².

In realtà deve ritenersi preclusa la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, ma la ragione di tale impedimento risiede nel fatto che il reato da cui deriva il danno non è addebitabile a quest'ultimo; ed invero, poiché l'art. 185 c.p. obbliga al risarcimento il colpevole (e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui), tale disposizione non può essere utilizzata al fine di consentire la costituzione ex art. 74 c.p.p. nei confronti della persona giuridica. Come già innanzi ribadito, infatti, ciò che è addebitabile all'ente è la colpa d'organizzazione e solo in presenza di questo presupposto (nonché degli altri sopra menzionati) la commissione del reato da parte della persona fisica acquista rilievo al fine del sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente.

In conclusione, in una logica di organicità del sistema, sarebbe auspicabile non forzare le maglie del dato normativo e al contempo assicurare alla vittima la completa riparazione del danno che le spetta, mediante gli strumenti della costituzione di parte civile nei confronti della persona fisica e della citazione dell'ente come responsabile civile.

Su tale ultimo punto, occorre chiarire che la citazione della persona giuridica ex art. 83 c.p.p. è possibile, seguendo il solco tracciato dalla Consulta, in quanto l'ente non può qualificarsi coimputato della persona fisica, poiché il reato non coincide con l'illecito amministrativo ma si palesa, come visto, come uno dei suoi presupposti.

Dunque, l'opportunità per il danneggiato di citare l'ente come responsabile civile rappresenta un'ulteriore protezione dei diritti della vittima, tutelati sia dall'ordinamento interno che da quello comunitario.

²² Affermazione riportata nel corpo della sentenza della Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251.